



CITTA' DI VIGEVANO

Regolamento per l'uso del centro Circolab

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21 maggio 2012

Regolamento per l'uso del Centro Comunale Polivalente Circolab

ART. 1 - Il Centro Comunale Polivalente Circolab è destinato ad attività educative, culturali e ricreative, mostre, esposizioni, riunioni e convegni e a tutte le altre attività che l'Amministrazione riterrà di interesse per la collettività e che siano compatibili con la struttura.

Avranno precedenza le attività dirette al sostegno ed allo sviluppo delle persone in età giovanile, con priorità per i residenti del Quartiere Pietrasana.

Potranno essere altresì autorizzate feste private o di compleanno per giovani in età scolare, che non abbiano raggiunto la maggiore età, sotto la responsabilità dei genitori e previa richiesta presentata con le modalità di cui al successivo art. 4.

E' vietato l'uso della struttura per attività a contenuto politico o religioso.

ART. 2 – L'Amministrazione Comunale ha l'uso prioritario dei locali del Centro Comunale Polivalente.

Il Centro Comunale Polivalente, qualora non utilizzato direttamente dalla Amministrazione Comunale, può essere concesso in uso per iniziative e manifestazioni indette da associazioni culturali, ricreative e di volontariato senza scopo di lucro.

Compatibilmente con l'utilizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e delle associazioni di cui al comma precedente, l'uso dell'edificio e delle sue pertinenze può essere concesso per manifestazioni promosse da privati, per feste private e compleanni.

Potranno essere installati attrezzature e/o cartelloni pubblicitari in armonia con le vigenti disposizioni di legge. Autorizzazioni e competenze spettano al Comune.

ART. 3 - L'Amministrazione Comunale non è responsabile per gli eventuali danni a persone o cose occorsi durante i periodi d'uso concessi a terzi. I concessionari assumono di fronte al Comune la responsabilità di tutti i danni causati alle cose di proprietà comunale da loro stessi, da eventuali organizzatori, dai dipendenti o da altre persone che accedano a qualunque titolo ai locali, nonché dagli intervenuti a qualsiasi titolo alla manifestazione o attività, con il conseguente obbligo di risarcire eventuali danni materiali e morali causati. I concessionari si obbligano altresì a mantenere indenne il Comune da ogni responsabilità civile e penale e al conseguente obbligo di risarcimento per i danni che possano derivare a persone o a cose a causa e in dipendenza dell'uso dei locali medesimi.

I concessionari assumono altresì le responsabilità derivanti da manifestazioni organizzate : senza i necessari preventivi permessi e autorizzazioni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o con la presenza di un numero di persone superiore a quello autorizzato.

E' a carico esclusivo dei concessionari il risarcimento dei danni scaturenti dalle fattispecie sopradescritte.

ART. 4 - La richiesta di concessione in uso dovrà essere indirizzata al Dirigente competente per le Politiche Giovanili, firmata dal legale rappresentante dell'Ente o della Associazione organizzatrice o dal richiedente e dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della data prevista per l'utilizzo.

Per motivate ed imprevedibili esigenze, potranno essere presentate richieste anche oltre il predetto termine.

Nella richiesta dovranno essere specificati:

- i tempi e l'orario di utilizzo;
- l'attività o la manifestazione da realizzarsi;
- dichiarazione di conoscere, osservare ed accettare le prescrizioni del presente regolamento, delle leggi e regolamenti vigenti;
- l'impegno a versare prima dell'inizio dell'uso il relativo canone e a prestare cauzione;
- la dichiarazione di sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile per qualunque fatto o danno derivante a persone o cose in occasione dello svolgimento di attività o manifestazioni e , di regola, l'impegno di presentare idonea/e polizza/e assicurative almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'attività o manifestazione pena la decadenza dell'autorizzazione ;

Nel caso di richiesta di Enti , Associazioni e di privati cittadini per uno stesso periodo, avranno la prevalenza gli Enti .

Nel caso di richiesta di Associazioni e di privati cittadini per uno stesso periodo, avranno la prevalenza le Associazioni.

Nel caso di richiesta di più privati cittadini per uno stesso periodo, verrà privilegiato chi ha presentato prima la domanda e farà fede il numero di protocollo.

ART. 5 - Nel caso di richiesta di più Associazioni l'Amministrazione Comunale convocherà tutte le associazioni che hanno inoltrato richiesta di concessione per coordinare e armonizzare le varie esigenze in accordo con tutti i soggetti suddetti. In caso di mancato accordo l'Amministrazione Comunale stabilirà il calendario delle concessioni a suo insindacabile giudizio.

ART. 6 - Ferma restando la necessità di copertura dei costi di gestione, salvo diversa disposizione legislativa, il Comune si riserva la facoltà di concedere gratuitamente, o , comunque, applicando particolari agevolazioni, l'utilizzo della struttura da parte di Associazioni operanti nel territorio comunale senza fini di lucro.

L'Amministrazione Comunale rilascia l'autorizzazione all'uso della struttura previo:

1. versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione;
2. deposito di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (riferita all'attività svolta dal richiedente);
3. nel caso di concessione gratuita: versamento dei soli costi di gestione riferiti al periodo di utilizzazione;
4. salvo il caso di concessione gratuita: versamento di una tariffa comprensiva anche dei costi di gestione;

La cauzione rimane vincolata al completo soddisfacimento degli obblighi derivanti dalla concessione e verrà restituita alla scadenza dopo la verifica dello stato dei locali e/o del complesso Circolab .

La Giunta Comunale determina con proprio atto l'ammontare dei canoni e della cauzione, fissando i criteri per le concessioni a titolo gratuito o agevolate.

I proventi dei canoni del Circolab verranno vincolati al potenziamento dell'attività educativa in esso condotta.

ART. 7 - Nell'utilizzo della struttura il concessionario deve garantire l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a. uso corretto delle attrezzature e dei locali;
- b. rispetto del divieto di apportare modifiche ad impianti fissi o mobili;
- c. rispetto del divieto di introdurre altri impianti fissi o mobili senza il preventivo consenso dell'amministrazione comunale; eventuali strutture ed impianti autorizzati dovranno essere rimossi al termine della concessione;
- d. mantenimento delle finalità per cui l'uso è stato concesso;
- e. rispetto del calendario d'uso nonché degli orari concordati;
- f. segnalazione immediata all'Amministrazione comunale di eventuali danni riscontrati o provocati;
- g. presenza del concessionario o suo delegato responsabile durante il periodo d'uso al fine di garantire l'osservanza del presente Regolamento;
- h. comunicazione del referente del concessionario responsabile dell'utilizzo dell'impianto di allarme, al quale verrà comunicato, con obbligo di riservatezza il codice di accesso.
- i. rispetto delle norme di convivenza civile ed in particolare delle disposizioni relative al divieto di fumare in ambienti aperti al pubblico;
- j. riconsegna dei locali, delle attrezzature e degli arredi concessi in perfetto stato al termine dell'uso, compresa l'accurata pulizia dei locali e degli spazi esterni.

Il concessionario sarà inoltre responsabile, al termine della riunione o manifestazione, o quant'altro, dello spegnimento delle apparecchiature elettriche e della chiusura attenta dei vari ingressi, comprese le finestre.

Nel caso in cui il concessionario utilizzi, per la somministrazione di alimenti e bevande, le attrezzature in eventuale dotazione alla struttura, è obbligato all'osservanza delle norme vigenti in materia sanitaria.

Nel caso di utilizzo dei locali per attività espositive, il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa di assicurazione a tutela delle opere o beni esposti, salvo dichiarazione del concessionario che gli stessi siano privi di significativo valore economico, fermo restando che il Comune è esonerato da ogni responsabilità.

Nel caso di utilizzo delle strutture per iniziative ricreative (feste) il concessionario dovrà attenersi alle norme del vigente Regolamento di Polizia Urbana e al pagamento dei diritti SIAE ove necessario. In ogni caso il concessionario dovrà provvedere all'acquisizione di eventuali licenze o autorizzazioni qualora le stesse siano indispensabili per la realizzazione delle iniziative.

L'allestimento delle predette esposizioni ed il ripristino dei locali è a totale carico del concessionario.

ART. 8 - La struttura affidata in gestione deve essere conservata in ottimo stato di funzionamento, con l'obbligo di riconsegnarla, alla scadenza, in perfetta efficienza e stato di conservazione.

Il concessionario è responsabile del mancato rispetto da parte degli utenti della struttura dei contenuti del presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione in caso di gravi inadempienze nella manutenzione o nella gestione delle strutture accertate dall'Amministrazione stessa o in caso di scioglimento della società e/o associazione o cessazione dell'attività del gestore.

ART.9 - Il Comune vigilerà sulla buona conservazione della struttura e contesterà al concessionario eventuali inadempienze agli obblighi contenuti nel presente Regolamento. Qualora le inadempienze non vengano sanate nei tempi richiesti si procederà alla revoca della concessione.

ART 10 - L'Amministrazione Comunale può revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione concessa qualora sussistano o sopraggiungono ragioni di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi d'interesse pubblico .

L'Amministrazione Comunale può revocare la concessione, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere a nessun titolo e senza previa diffida :

- per gravi inadempienze alle norme del presente regolamento;
- per cattivo uso delle attrezzature, degli immobili ed arredi avuti in concessione;

L'Amministrazione Comunale può, altresì, sospendere o revocare in ogni momento la concessione ogni qualvolta sussista la necessità, a causa di esigenze pubbliche inderogabili ovvero per urgenti motivi di pubblico interesse, di disporre dei locali ed immobili dati in concessione. In tale evenienza il Responsabile del Servizio deve farne immediata comunicazione al concessionario, al quale spetta, esclusivamente, il rimborso della tariffa corrisposta per l'uso della struttura. I suddetti provvedimenti non fanno venir meno il diritto del Comune di rivalersi sul Concessionario per qualsiasi atto in danno ai beni compiuto dallo stesso o da altri utenti soggetti alla sua vigilanza .

ART. 11 Per quanto non espressamente sopra previsto, si richiamano le norme vigenti del Codice Civile e delle leggi e Regolamenti nazionali e comunali, in quanto applicabili.